



*26/02/15 B*

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL GIUDICE DI PACE DI BOLOGNA

AVV. MARIA TERESA NIUTTA

Della 1 sezione civile ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al N. 1464/12 Ruolo Generale (contiene n.R.G. 3047/12) promossa da:

*[Redacted]* con l'avv. Marco Bordoni come da procura a margine dell'atto di citazione

ATTORE

CONTRO

DIRECT LINE INSURANCE s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. *[Redacted]* come da procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta

CONVENUTO

*[Redacted]* residente in Castel Maggiore (BO), via Quasimodo n. 5

CONVENUTO CONTUMACE

Sent. N.  
*26 27/15*  
Cron. N.  
*2657/15*  
R.G.N  
1464/12  
(contiene  
n.R.G. 3047/12)  
REP. N.  
*26 38/15*  
Spedita il:  
10.02.2015  
Pubblicata il:

7 4 AGO 2015

*Atto consegnato in cancelleria in data 02/04/2015*

nCONCLUSIONI: le parti precisavano le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nei rispettiati introduttivi del giudizio ed ai successivi atti.

### Coincisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto

██████████ ha promosso il presente giudizio per ottenere l'integrale risarcimento dei danni subiti dal proprio autoveicolo Honda Jazz, assicurato per la r.c.a. con Direct Line Insurance s.p.a., danni che assume conseguenti al sinistro avvenuto in data 1.02.2011 in Bologna lungo la via Marco Polo quando, alla guida del suddetto autoveicolo, mentre era ferma in prossimità delle strisce pedonali, veniva tamponata dal veicolo VW tg. ██████████, condotto, nell'occasione, da ██████████.

Non si redige lo svolgimento del processo ai sensi del disposto dell'art.132 cpc.; si evidenzia solo che, ricorrendo motivi di connessione, all'udienza del 5.11.2012 al presente procedimento veniva riunito quello avente n.R.G. 3047/12, promosso dalla medesima attrice nei confronti dei medesimi convenuti ed avente ad oggetto la richiesta di risarcimento dei danni da lesione conseguenti al medesimo sinistro.

La convenuta Compagnia, costituendosi, contestava sia l'an che il quantum.

Per quanto riguarda l'an si rileva che la teste oculare ██████████, indifferente ed indicata sul modulo c.a.i., ha confermato la dinamica del sinistro di cui all'atto di citazione (ud. 11.06.2013).

La suddetta dinamica si evince altresì dal modulo c.a.i., sottoscritto da entrambe le parti (doc. 2 di p.attrice); nel caso in esame trova applicazione l'art. 143, c. 2, C.d.A: la convenuta Compagnia non ha fornito la prova di una dinamica, in tutto o in parte, diversa da quella riportata nel modulo di cui sopra.

In relazione al danno materiale, dagli atti di causa emerge che il veicolo dell'odierna attrice aveva subito in data 12.11.2010 un analogo sinistro, nel quale aveva riportato danni alla parte posteriore, mai riparati (docc.1-3 p. convenuta) e che in data 19.10.2011 Direct Line s.p.a. aveva inviato assegno di € 1900,00, (di cui € 250,00 per spese legali), somma che veniva trattenuta in acconto sul maggior danno (docc. 12-15 p. attrice).

Si consideri che tutti i danni subiti dal veicolo attoreo, a seguito di entrambi i tamponamenti, ammontano ad € 3380,00 (i.v.a. inclusa, fatt.n. 98 del 31.03.11, doc. 6 p. attrice) e che parte convenuta ha offerto la complessiva somma di € 2876,00 (di cui € 1226,00 per i danni conseguenti al primo tamponamento ed € 1650,00 per i danni di cui al sinistro per cui è causa); conseguentemente la convenuta va condannata, in relazione ai danni materiali del sinistro in oggetto, al pagamento della residua somma di € 504,00.

Alla suddetta somma deve aggiungersi l'ulteriore somma di € 120,00, determinata in via equitativa (€ 20,00 al giorno per sei giorni, giorni indicati nella perizia di parte convenuta, in atti), e corrispondente al risarcimento del cd. danno da fermo tecnico (v., ex multis, Cass.civ. n. 23916/06).

Sugli importi sopra liquidati compete la rivalutazione monetaria dalla data della fattura fino alla data di pubblicazione della presente sentenza; da tale ultima data fino al saldo effettivo spetteranno gli interessi legali.

Relativamente poi ai danni da lesione si evidenzia che la Corte Costituzionale ha affermato la piena retroattività della L. n. 27/12 (sent. n. 235/14).

Il c.t.u. dott. Fabrizio Amato ha ritenuto soddisfatti i criteri di nesso causale ed ha riconosciuto una modestissima percentuale di invalidità permanente (0,5%).

La sussistenza del suddetto danno è stata accertata clinicamente, in sede di esame e visita medico-legale; si evidenzia che la L. n. 27/12 prevede anche la possibilità di accertare la lesione alla salute anche visivamente, ossia, come specificato dalla migliore e prevalente dottrina medico-legale, attraverso l'accertamento clinico durante la visita medico-legale.

Conseguentemente il danno biologico da invalidità permanente può essere validamente accertato e riconosciuto anche mediante accertamento medico-legale, circostanza che rende non necessario ogni ulteriore esame strumentale.

Si cc  
all'e  
Sul p  
Le i  
mos  
pari  
Par  
rec  
dar  
D.  
(C  
de  
al  
va  
T  
L  
S  
I  
I

Si consideri, infine, che i consulenti delle parti non hanno fatto pervenire al ctu osservazioni critiche all'elaborato peritale.

Sul punto si veda anche la recente sentenza del Tribunale di Bologna (n. 192/15).

Le risultanze della ctu medico- legale, meramente condivisibili in quanto immuni da vizi logici, mostrano altresì gg. 7 di ITP al 75 %, gg.10 di ITP al 50% ed ulteriori gg.10 di ITP al 25%, per un totale pari ad € 925,88 (334,28+243,60+232,00+116,00), con valutazione all'attualità.

Parte attrice ha poi diritto al risarcimento del cd. danno morale; in argomento la Cassazione ha recentemente chiarito che tale danno, da intendersi come "voce" integrante la più ampia categoria del danno non patrimoniale, trova rinnovata espressione in recenti interventi normativi (D.P.R.n.37/09 e D.P.R.n. 181/09), con la conseguenza che il giudice del merito non può prescindere dal liquidarlo (Cass.n.18641/11), tenendo conto di vari elementi, tra cui la gravità del fatto e le condizioni soggettive della persona (Cass.n.2228/12).; pertanto, considerate l'entità delle lesioni, la documentazione medica allegata e le risultanze della ctu medica, si ritiene di liquidare il danno morale nella misura di € 185,17, valutato all'attualità.

Totale danno da lesioni: € 1111,05 valutato all'attualità.

Le spese mediche documentate, ritenute attinenti e congrue dal ctu, ammontano ad € 108,00.

Sulla somma di € 108,00 spetta la rivalutazione monetaria dalla data media degli esborsi fino alla data di pubblicazione della presente sentenza.

Dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo effettivo spettano gli interessi legali su entrambi gli importi sopra liquidati.

Le spese di causa, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Bologna, definitivamente pronunciando fra le parti, ogni diversa istanza disattesa, nella causa civile in epigrafe indicata:

- 1) accertata l'esclusiva responsabilità di [redacted] i causazione del sinistro in oggetto, dichiara tenuta e condanna Direct Line Insurance spa, in persona del l.r.p.t., al pagamento, in favore di [redacted], delle seguenti somme: € 504,00 a titolo di risarcimento integrale dei danni materiali, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come in motivazione; € 120,00 a titolo di risarcimento del cd danno da fermo tecnico, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come in motivazione; € 1111,05 a titolo di risarcimento del danno da lesioni, oltre interessi come in motivazione, ed € 108,00 per il danno da spese mediche, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come in motivazione;
- 2) pone le spese di causa di parte attrice a carico della convenuta Compagnia e le liquida in € 120,17 per spese, oltre rimborso spese ctu e ctp, ed € 1205,00 per compenso professionale, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.

Così deciso in Bologna, il 1 aprile 2015

Il G.d.P.

(Avv. Maria Teresa Niutta)



Depositato in Cancelleria

il 24 APR. 2015

IL CANCELLIERE

Dot. Rosella [redacted]

